

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n.3

N. 226

Prot. n° 3736

Palermo, 19/12/2022

OGGETTO: Approvazione disegno di legge: “Disposizioni finanziarie discendenti dall'Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto 2020.

ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PALERMO

Per l'esame di codesta Assemblea si deposita il disegno di legge “Disposizioni finanziarie discendenti dall'Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto 2020”, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 dicembre 2022.

Il Presidente
SCHIFANI

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni finanziarie discendenti dall'Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto 2020

RELAZIONE

Sin dall'insediamento del Governo regionale è stato avviato un confronto con il Ministro per l'Economia con l'obiettivo di richiedere il dovuto riconoscimento finanziario per la modalità di attuazione dei commi 830, 831 e 832 dell'art. 1 della legge 296 del 2006, già oggetto di riconoscimento in sede tecnica nel confronto tenutosi tra i rappresentanti regionali e i rappresentanti ministeriali. Infatti, nonostante la mancata attuazione di tali disposizioni, che prevedevano un accordo tra le parti per il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione a fronte della corrispondente retrocessione delle accise, lo Stato, in assenza dell'accordo e senza alcuna compensazione, dal 2007 ha unilateralmente aumentato la quota di cofinanziamento regionale alla spesa sanitaria dal 42,5% al 49,11% con un maggiore onere annuo di oltre 600 milioni di euro.

Con l'Accordo firmato il 16/12/2022 tra Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, allegato alla presente relazione, al fine di definire l'attuazione dei citati commi 830, 831 e 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, lo Stato ha riconosciuto alla Regione la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2022, e si è impegnato ad individuare una soluzione al fine di concorrere progressivamente, dall'anno 2023, all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50% al 49,11%.

Nel rispetto del principio della leale collaborazione richiamato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2020, la Regione ha rinunciato a rivendicare le compensazioni finanziarie per gli anni dal 2007 e 2021.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge la suddetta somma di 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lett. a) del D.lgs. 23/06/2011, n. 118: "*Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;...*", viene destinata prioritariamente al finanziamento del maggiore ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022, relativa alla sospensione del giudizio di parifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'anno 2020. Ove non dovesse rendersi necessario il ripiano in una annualità di tale disavanzo, si prevede il suo utilizzo quale quota parte del concorso della Regione alla spesa sanitaria degli anni successivi al 2022. Pertanto, con la disposizione in parola la somma riconosciuta dallo Stato verrà vincolata nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 per essere utilizzata nell'esercizio 2023 o seguenti per le finalità previste dalla legge.

In particolare, con la decisione del 3 dicembre 2022 la Corte dei Conti ha sospeso il giudizio sulla parifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2020 sollevando, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per i profili ivi evidenziati e con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente "*ratione temporis*", dell'art. 4, comma 2, (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018) della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, (Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1) della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per gli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario non recuperato alla data del 31/12/2018 e quello proveniente dall'esercizio 2018, secondo l'interpretazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti contenuta nella relazione pre-parifica n. 2 e


quantificato in euro 866.903.662,84 (cfr. tabella 2.46).

L'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e integrazioni al punto 9.2.21 prevede che *“Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del presente decreto è **tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.** La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto”*.

Si richiama, peraltro, quanto rappresentato nella bozza di Relazione del referto per il Giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione siciliana es. fin. 2020 trasmessa dalla Corte dei Conti (Relazione 02 – LE RISULTANZE GENERALI DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - punto 2.5.5.1.) dalla quale emerge che dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 la stessa Corte dei Conti ricava che *“le quote delle componenti del disavanzo proveniente dagli esercizi precedenti, **non recuperate nell'esercizio su cui cade il relativo obbligo di ripiano, devono essere immediatamente e integralmente applicate al primo degli esercizi del bilancio in corso di gestione, in quanto, mancando i presupposti per una qualificazione in termini di “nuovo disavanzo”, non ricorrerebbero le condizioni della dilazione offerta dal terzo periodo della disposizione (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del considerato in diritto)”***.

Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale sollevato a seguito della separata ordinanza della Corte dei Conti, o dell'individuazione di altre possibili soluzioni alla questione sollevata, nel rispetto del **“Principio della prudenza”** previsto dall'Allegato 1 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. relativo ai *“Principi generali o postulati”* al **punto 9**, si ritiene necessario procedere fin dall'esercizio in corso all'applicazione al bilancio di esercizio degli effetti discendenti dalla citata decisione della Corte dei Conti, nei limiti delle risorse disponibili, comprensive, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del disegno di legge, delle ulteriori risorse individuate nella tabella “B” allegata, rinviando all'anno 2023 l'individuazione delle residue risorse.

IL RAGIONIERE GENERALE



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni finanziarie discendenti dall'Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto 2020

Art. 1

Norme finanziarie

1. L'importo riconosciuto in favore della Regione Siciliana in attuazione dell'accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lett. a) del D.lgs. 23/06/2011, n. 118 alle finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) maggiore ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 relativa alla sospensione del giudizio di parifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'anno 2020;

b) quota parte del concorso della Regione alla spesa sanitaria.

Art. 2

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di far fronte agli effetti derivanti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'anno 2020 il "*Fondo accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 relativa alla sospensione del giudizio di parifica del Rendiconto della Regione per l'anno 2020*" (Missione 20 Programma 3 capitolo 215795) confluisce nel risultato di Amministrazione con vincolo di specifica destinazione al ripiano del disavanzo.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

On.le Marco Falcone



IL PRESIDENTE

On.le Renato Schifani




TABELLA A - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022/2024

Titolo	Tipologia	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Articolo	Natura Fondi	Vincolato	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore			
										2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.	Comma		
2	101	4	2	8185 N.I.		1	V		ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO FIRMATO CON IL MEF IN DATA 16/12/2022 IN MATERIA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00	0,00				200.000.000,00			200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1	
									TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00		

2

TABELLA B - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022/2024

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Natura Fondi	Vincolato	Note	Descrizione	Stanziamiento			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore	
										2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Art.	Comma
20	3	1.10	4	2	215796 N.I.	1	V		FONDO ACCANTONAMENTO DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO IN FAVORE DELLA REGIONE DALL'ACCORDO FIRMATO CON IL MEF IL 16/12/2022 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1	1
0	0	0,00	0	0	000001	1			DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE.	47.341.217,87	100.000.000,00	100.000.000,00	-47.341.217,87				0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2	
20	3	1.10	4	2	212525	1			FONDO PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA PER CONSUMI INTERMEDI.	1.008.300,00	500.000,00	500.000,00	-1.008.300,00				0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2	
20	3	1.10	4	2	215704	1			FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. (EX CAP. 21257)	366.000,08	-	265.278.363,08	-366.000,08				0,00	0,00	265.278.363,08	0,00	0,00	2	
20	3	1.10	4	2	215794	1			FONDO CORRISPONDENTE AI RISPARMI DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMI 3 E 4 E ALL'ARTICOLO 18, COMMA 5, DELLA L.R. 13/2022	9.116.447,61	4.385.134,00	4.385.134,00	-9.116.447,61				0,00	4.385.134,00	4.385.134,00	0,00	0,00	2	
1	10	1.01	7	2	190001	1			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DA EROGARE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)	305.579.127,61	319.367.431,80	319.367.431,80	-10.686.599,93				294.892.527,68	319.367.431,80	319.367.431,80	0,00	0,00	2	
20	3	1.10	4	2	215795 N.I.	1	V		FONDO ACCANTONAMENTO DA UTILIZZARSI PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI DEL 3 DICEMBRE 2022 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI PARIFICA DEL BENDICONTO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00			68.518.565,49	0,00	0,00	68.518.565,49	0,00	0,00	2	
									TOTALE SPESA	363.411.093,17	424.252.565,80	689.530.928,88	-68.518.565,49	0,00	0,00	268.518.565,49	0,00	0,00	563.411.093,17	424.252.565,80	689.530.928,88		

2



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

ACCORDO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il comma 830 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, al fine di addivenire al progressivo completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, stabilisce il concorso della Regione a tale spesa nella misura del 44,85 per cento per l'anno 2007, del 47,05 per cento per l'anno 2008 e del 49,11 per cento per l'anno 2009;

VISTO il comma 831 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che sospende fino al 30 aprile 2007 l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 830, temine entro il quale dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il medesimo comma prevede che il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento;

VISTO il comma 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830;

CONSIDERATA l'interpretazione della Regione Siciliana di quanto sopra richiamato, volta a ritenere di essere stata impropriamente onerata di una quota ulteriore del finanziamento della propria sanità senza ricevere alcuna compensazione con la prevista retrocessione delle accise e che, in mancanza dell'accordo previsto al comma 831, avrebbe dovuto riprendere vigore la disposizione di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996, che aveva elevato la misura ordinaria della compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione Siciliana al 42,50 per cento;

CONSIDERATA l'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze di quanto sopra richiamato, volta a ritenere che da una lettura sistematica dei menzionati commi da 830 a 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 si ricaverebbe il principio del progressivo trasferimento a carico del bilancio regionale della spesa sanitaria, cui è legata l'attribuzione di una percentuale compresa tra il 20 e il 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, solo a compensazione di un ulteriore incremento, rispetto al 49,11 per cento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria;

VISTA la sentenza n. 62 del 2020, con cui la Corte costituzionale ha sollecitato le parti a trovare un accordo per intraprendere il percorso per la progressiva assunzione della spesa sanitaria delineata dai richiamati commi 830 e successivi, previa compensazione finanziaria, al fine di dare concreta attuazione a dette disposizioni;

VISTO l'Accordo del 16 dicembre 2021, sottoscritto tra il Governo e la Regione, che al punto 2, lett. c), ha previsto l'istituzione di un apposito tavolo tecnico congiunto Stato-Regione per l'attuazione dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020;

CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico congiunto all'uopo istituito si sono conclusi nel mese di marzo 2022 avendo la Regione subordinato il trasferimento di ulteriore spesa sanitaria a carico del proprio bilancio alla compensazione anche del differenziale tra la precedente quota del 42,5 per cento e l'attuale quota del 49,11 per cento;

Il Presidente della Regione Siciliana e il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more del completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 e a chiusura definitiva della controversia

CONVENGONO

di definire l'attuazione dei commi 830, 831 e 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nei seguenti termini:

- per gli anni dal 2007 al 2021 non è dovuta alcuna compensazione finanziaria alla Regione;
- per l'anno 2022 è attribuito, in via forfetaria e a titolo definitivo, l'importo di euro 200 milioni;
- a decorrere dall'anno 2023 lo Stato si impegna ad individuare una soluzione al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50% al 49,11%.

I contenuti del presente Accordo saranno oggetto di una specifica disposizione legislativa.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIA
Renato Schifani

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
16.12.2022 20:02:10
GMT+01:00



Documento firmato da:
RENATO SCHIFANI
16.12.2022 18:19:01 UTC